

LEGGE 21 dicembre 1873, n. 1733

Sul divieto dell'impiego di fanciulli in professioni girovaghe.

(GU n. 354 del 23-12-1873 )

VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Chiunque affidi o, a qualsivoglia titolo, consegna a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso minori di anni diciotto, benché propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, li riceva allo scopo d'impiegarli nel Regno in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmatori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori di animali, questuanti e simili, sarà punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquantuna a duecentocinquanta lire.

La sentenza di condanna porta di diritto per i tutori la rimozione della tutela.

Il Tribunale potrà pronunciare per i tutori la esclusione dagli uffici tutelari, e per i genitori la privazione dei diritti della patria potestà per quel tempo che sarà giudicato opportuno nell'interesse dei figli, ai sensi degli articoli 233 e 269 del Codice civile.

Art. 2. Chiunque nel Regno tiene presso di sé, nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto i quali non siano suoi figli, sarà punito col carcere da tre a sei mesi e colla multa da cento a cinquecento lire.

Qualora il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere sarà da sei mesi ad un anno, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 3. Chiunque affidi o consegna nello Stato o conduca all'estero, per affidare o consegnare a nazionali o stranieri, individui minori di anni diciotto, benché propri figli od amministrati, e chiunque, nazionale o straniero, riceva i detti individui per condurli, affidarli o consegnarli all'estero allo scopo d'impiegarli in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio delle professioni girovaghe di cui all'articolo 1, sarà punito col carcere da sei mesi ad un anno e colla multa da cento a cinquecento lire.

Ai tutori e ai genitori colpevoli del reato preveduto in quest'articolo si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 1.

Art. 4. I nazionali che in estero Stato tengono presso di loro, nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui nazionali minori di anni diciotto, saranno puniti col carcere da uno a due anni e con la multa da cinquecento a mille lire.

Qualora risulti dal procedimento che il minore sia stato abbandonato, o che per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, la pena del carcere potrà estendersi fino a tre anni, sempreché il fatto non costituisca un reato più grave.

Art. 5. Chiunque con violenza o con frode rapisca o faccia rapire individui minori degli anni ventuno, ovvero con artifizii o seduzioni sottragga o faccia sottrarre individui minori di anni diciotto ai genitori, tutori o a chi ne ha la direzione e la cura, per impiegarli nel Regno o all'estero nell'esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, sarà punito, nel caso di violenza o di frode, con la reclusione da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e con la reclusione da cinque a sette anni se l'impiego deve aver luogo all'estero; e in caso di artifizii o seduzioni, col carcere da uno a tre anni se l'impiego deve aver luogo nel Regno, e col carcere da tre a cinque anni se l'impiego deve aver luogo all'estero.

Con le stesse pene, applicate nel minimo della durata, sarà, secondo la diversità dei casi, punito chi nel Regno o in estero Stato tiene presso di sé, nello esercizio delle professioni girovaghe indicate nell'articolo 1, individui minori di anni diciotto, stati rapiti con violenza o con frode, ovvero sottratti con artifizii o seduzioni.

Art. 6. Qualora il minore rapito o sottratto sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione di alimenti, o di maltrattamenti o sevizie, abbia sofferto grave pregiudizio nella salute, od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con sé, il colpevole sarà punito, nel caso di ratto eseguito con violenza o con frode, con la reclusione da cinque a sette anni se il fatto di abbandono o di maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e con la reclusione da sette a dieci anni se abbia avuto luogo all'estero; e nel caso di sottrazione eseguita con artificio o seduzioni, col carcere da tre a cinque anni se il fatto di abbandono o maltrattamenti abbia avuto luogo nel Regno, e colla reclusione da tre a sette anni se abbia avuto luogo all'estero.

Qualora il fatto costituisca per se stesso un reato maggiore, si applicherà la pena di questo, e non mai nel minimo del grado.

Ove poi, prima di ogni procedimento od istanza, il colpevole rimetta volontariamente in libertà la persona rapita o sottratta, senza averla offesa e senza averne abusato, restituendola alla sua famiglia o alla casa ed alle persone a cui la rapì o sottrasse, o collocandola in luogo sicuro, la pena della reclusione discenderà a quella del carcere da uno a tre anni, e la pena del carcere sarà da uno a sei mesi.

Art. 7. Saranno puniti colle pene stabilite dagli articoli precedenti non soltanto gli autori dei reati in essi preveduti, ma ancora i complici dei medesimi.

Art. 8. Qualunque atto di affidamento o consegna in qualunque forma compilato per uno degli scopi indicati negli articoli 1 e 3, fatto prima o dopo la pubblicazione della presente Legge, é nullo e di nessun effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato in qualsiasi modo, ed anche per via di cessioni intermedie sì nel Regno che all'estero.

Art. 9. I genitori, i tutori e chiunque altro avesse affidato o consegnato individui minori di anni diciotto, per impiegarli nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cinquanta a cento lire, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge, denunziare o notificare al Sindaco del Comune in cui hanno domicilio, od al Rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia se si trovino all'estero, i loro figli o amministrati impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni menzionate nell'articolo 1.

L'atto di notificazione o denuncia conterrà il nome, il cognome, l'età e il luogo di nascita dei minori e delle persone a cui furono consegnati e presso cui si trovano, il luogo dell'attuale e dell'ultima loro dimora, la professione a cui furono impiegati e tutte le altre notizie che fossero necessarie per poterli rintracciare.

Art. 10. Coloro che tengono presso di sé nel Regno o all'estero individui nazionali minori di anni diciotto, impiegati nell'esercizio di professioni girovaghe, dovranno, sotto pena di multa da cento a cinquecento lire, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente Legge, notificare o denunziare al Sindaco del Comune ove hanno domicilio o dimora, od al Rappresentante diplomatico o consolare del Regno d'Italia se si trovano all'estero, gl'individui minori di anni diciotto che tengono impiegati nell'esercizio delle dette professioni girovaghe.

Essi dovranno nello stesso tempo restituirli alle loro famiglie se si trovano nel Regno, o farli, a loro spese, rimpatriare se si trovano all'estero; e, non potendo ciò direttamente adempiere, dovranno nel detto termine presentarli al Sindaco od ai Regi Rappresentanti diplomatici o consolari, che provvederanno per la restituzione alla famiglia o pel rimpatrio dei detti minori nei modi indicati nell'articolo 12.

Art. 11. I Sindaci ed i Regi Rappresentanti all'estero dovranno, entro mesi sei dalla pubblicazione di questa Legge, compilare d'ufficio, secondo le notizie da loro raccolte, un Elenco dei minori nazionali del rispettivo Comune o Consolato, che si trovano impiegati nel Regno o all'estero nelle professioni girovaghe menzionate nell'articolo 1.

Essi si varranno delle notificazioni o denunce prescritte dagli articoli 9 e 10, e le completeranno in quanto occorre; raccoglieranno ed aggiungeranno tutte le altre notizie che potranno essere utili, sia per la restituzione alla propria famiglia o per rimpatrio dei suddetti minori, sia per gli effetti penali della presente Legge.

Art. 12. L'Elenco sarà trasmesso al Ministro dell'Interno, e contemporaneamente i Sindaci ed i Regi Rappresentanti diplomatici e consolari provvederanno d'ufficio per la restituzione alla propria famiglia o per il rimpatrio immediato dei minori compresi nell'Elenco medesimo.

La spesa occorrente, se manchi ogni altro mezzo a pronta disposizione dei detti Regi Rappresentanti, verrà anticipata dallo Stato, salvo il rimborso a carico solidale dei genitori o tutori, detentori o padroni.

Art. 13. Qualora i minori, di cui è parola negli articoli precedenti, non abbiano né genitori, né tutori, né persona alcuna che possa prendere cura della loro persona e della loro educazione, saranno ricoverati in uno Stabilimento pubblico di educazione o di lavoro, finché abbiano raggiunta la maggiore età od abbiano appreso un mestiere od una professione.

Art. 14. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente Legge si esercita d'ufficio dal Pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal Regno.

Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente Legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le regole generali sulla competenza delle Autorità giudiziarie.

Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benché privati, provenienti dall'estero.

Art. 15. Le disposizioni della presente Legge avranno effetto dalla sua pubblicazione.

Quelle però degli art. 2 e 4 avranno effetto dal termine dei quattro mesi concessi dall'art. 10.

Ciò non pertanto, se siano commessi fatti che erano già punibili secondo il Codice penale, le disposizioni di questo saranno applicate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Roma addì 21 dicembre 1873.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.

Vigliani.  
Visconti-Venosta.